



*Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente*

Al Direttore Generale Attività Legislativa
del Consiglio Regionale della Campania
protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Ufficio di Direzione e Collaborazione del Presidente
CABINETTO

Prot. 2022 - 6011449 /UDCP/348/IL del 27/06/2022 U

Fascicolo INIZIAZIONE

Oggetto: Interrogazione consiliare a risposta scritta di cui al R.G. n. 443 concernente *“Licenziamento EAV s.r.l.”*.

In ordine all'interrogazione in oggetto, a firma del Consigliere Severino Nappi (Lega Campania) si rappresenta che la Direzione Generale per la Mobilità nell'acquisire gli elementi di riscontro da parte dell'EAV ha evidenziato che *“la misura è stata adottata nel rispetto delle norme in materia disciplinare e che la stessa è stata determinata da fatti che esulano dal normale confronto sindacale, che resta continuo e basato su relazioni di reciproco rispetto”*.

Difatti l'EAV ha chiarito che *“il provvedimento di destituzione è stato assunto con tutte le procedure previste dalla norma dal Consiglio di disciplina.*

In merito alla questione del comunicato stampa, è appena il caso di evidenziare che il dipendente era già stato sospeso dal soldo e dal servizio in data 11/02/2022 e che la notizia è arrivata alla stampa quando oramai il procedimento del consiglio di disciplina si era concluso ed il cui esito era oramai scontato e noto al dipendente stesso.

Quanto ai rapporti con le OOSS esse sono continue e sempre improntate al reciproco rispetto. Il licenziamento del dipendente non ha nulla a che vedere con la normale dialettica delle relazioni sindacali né tantomeno con la questione di merito, evasa nel rispetto dei termini di legge.

Inoltre, con riferimento al quesito di cui al punto 3 dell'interrogazione indicata in oggetto, l'EAV ha chiarito che *“corrisponde al vero che in data 17/03/22 è stato accordato il beneficio richiesto previo provvedimento rilasciato in data 15/03/2022 dal competente Ispettorato territoriale del lavoro.*

Tale circostanza evidenzia, vieppiù, che il comportamento del dipendente non può essere ricondotto a un "accesso" confronto sindacale, in quanto EAV non aveva alcuna discrezionalità nel negare o accordare il beneficio alla lavoratrice, potendolo fare solo a seguito del positivo accertamento da parte del citato ITL.



*Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente*

Non è senza rilevanza sottolineare che il lavoratore sanzionato, per il ruolo di sindacalista ricoperto e per l'esperienza e competenza maturata da dirigente sindacale non poteva non sapere che l'Azienda non aveva discrezionalità alcuna nel negare o concedere il beneficio alla sua assistita”.

MP/LGA

Prof. Alfonso Celotto

Documento firmato da: ALFONSO CELOTTO
27.06.2022 13:17:28 CEST